

Sent. 545/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

così composta:

Giuseppe Nicoletti	Presidente
Francesco Lombardo	Primo Referendario relatore
Maurizio Massa	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n.24032** del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti di B.G., nato a omissis, residente in omissis ed elettivamente domiciliat, da ultimo, in Milano, Viale Monte Nero, n.72, presso lo studio dell'Avv. Paola Boccardi, dalla quale è rappresentato e difeso Visti gli atti e i documenti tutti di causa e la memoria difensiva da ultimo depositata in data 3 luglio 2007;

Uditi nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 il Magistrato relatore dr. Francesco Lombardo, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Antonio Attanasio e l'Avv. Boccardi per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Da accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria e dall'Autorità giudiziaria ordinaria muove l'atto introduttivo del presente giudizio depositato in data 9.11.2006, per il

postulato danno all'immagine arrecato dal sunnominato convenuto, ex militare della Guardia di Finanza, all'Amministrazione di appartenenza.

Da quanto emerso in sede penale, gli amministratori della società omissis s.n.c. sono stati indotti a versare al sunnominato dazioni illecite per £.25.000.000, pari ad euro 12.911,42, al fine di evitare le minacciate verifiche fiscali prospettate in un esposto anonimo confezionato ad arte dal medesimo e registrato al protocollo della Compagnia di omissis.

Per i fatti di reato sopra descritti sono stati emessi le seguenti statuizioni in sede penale: 1) sentenza di condanna del Tribunale di omissis in data 12 marzo 2001, n.452, emessa a seguito di giudizio immediato; 2) sentenza della Corte d'Appello di omissis, sez.I^, n.3649, in data 4.3.2002, che ha confermato parzialmente la sentenza di condanna di primo grado, disponendo la riduzione della pena ad anni uno, mesi dieci di reclusione; detta sentenza è divenuta irrevocabile in data 7 maggio 2002.

Il predetto convenuto, nelle deduzioni prodotte nel luglio 2006 a seguito di notifica dell'invito di cui all'art.5 della legge n.20/1994, ha respinto ogni addebito, escludendo la sussistenza di danni erariali.

La Procura regionale, ritenendo le superiori deduzioni idonee ad escludere il postulato danno erariale da mancate entrate tributarie, ha tuttavia ravvisato nella fattispecie di reato di "concussione" ed in quella ad essa strumentale di "falso in atto pubblico" gli elementi della fattispecie di "danno all'immagine" della Guardia di Finanza, per cui è causa dinanzi a questo Giudice ed ha chiesto a questo titolo (soltanto) la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della tangente di euro 12.911,42, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

In diritto, la Procura medesima ha preliminarmente ritenuto necessario fugare ogni dubbio in ordine ad eventuali eccezioni di prescrizione dell'azione di responsabilità, allegando gli atti di costituzione in mora notificati al convenuto rispettivamente in data 18.12.1999 ed in

data 4.12.2004, dopo l'avvio dell'azione penale avvenuto con il decreto di rinvio a giudizio immediato del 26.11.1999. Per quanto concerne, inoltre, il contestato "danno all'immagine", ha evidenziato come nella parte motiva della sentenza di primo grado risulti che il convenuto sia stato arrestato in flagranza di reato ed al medesimo siano stati sequestrati i denari appena versati dalla società concussa.

Dal canto suo, la difesa del convenuto si è limitata a postulare l'insussistenza del danno patrimoniale diretto da mancate entrate tributarie - per non essere stata mai attivata alcuna verifica fiscale - contrastando lo stesso "danno all'immagine" nella misura indicata dalla Procura, pari alla tangente dalla quale, peraltro, il convenuto non avrebbe ricavato alcun vantaggio patrimoniale, per l'intervenuto sequestro della stessa. Ha, inoltre, evidenziato la concessione delle attenuanti in sede penale, oltre alla gradazione della pena inflitta in misura prossima ad i minimi edittali per il comportamento processuale collaborativo tenuto dal convenuto in quella sede. Ha, infine, messo in dubbio l'ontologica esistenza del postulato "danno all'immagine", a seguito del provvedimento disciplinare destitutivo immediatamente preso dalla Guardia di Finanza, con determinazione del suo Comandante Generale del 17.12.2002, nei confronti del convenuto ed in ragione dell'insussistenza di qualsiasi impiego di risorse economiche per ripristinare il prestigio lesa, data oltretutto la modestia funzionale del convenuto all'interno del Corpo di appartenenza. In margine a quanto sopra, ha invocato l'esercizio del potere riduttivo, in ragione delle modeste risorse economiche del proprio assistito e dei seri disturbi psicofisici prodotti dagli avvenimenti suenarrati sul medesimo e sui suoi familiari, risultanti dalla documentazione versata in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. La responsabilità del convenuto, nella vicenda all'esame, discende dalle inequivocabili risultanze del processo penale, dalle quali emerge la flagranza del reato di concussione, al quale è stata strumentalmente preordinata l'acquisizione al protocollo del registro della Guardia di Finanza dell'esposto anonimo redatto dal medesimo, al fine di suffragare l'esistenza dello stesso per costringere la società a versare la tangente.

2. Ciò premesso, non essendovi dubbi sul fatto che la società ebbe a versare l'indicata tangente, una volta concertata con gli inquirenti la strategia per sorprendere in flagranza di reato il concussore, prive di pregio risultano le eccezioni difensive formulate al riguardo del "danno all'immagine" - quantizzato dalla Procura attrice in misura pari all'importo della tangente medesima - concernenti le non dimostrate conseguenze patrimoniali negative risentite dall'Amministrazione di appartenenza del militare che, oltretutto, non avrebbe mai potuto causare alcun tipo di danno erariale diretto, per effetto di una verifica fiscale solo minacciata al fine concessivo predetto. Invero, se nulla consente di dubitare della sussistenza dei fatti di reato ascritti al sunnominato convenuto, non vale addurre, in contrario, l'infondatezza dell'addebito erariale mossogli con l'atto introduttivo del presente giudizio. Ciò, in quanto, il comportamento tenuto nell'occasione (i fatti risalgono al 1999) dal militare della Guardia di Finanza - che, dopo aver attinto informazioni sul conto della Società da parte di un dipendente della stessa, si era recato presso la citata azienda per contrattare il silenzio sulle informazioni apprese, in cambio di una ingente somma di denaro - è contrario al giuramento di fedeltà che avvince i militari del Corpo, nonché, più in generale, ai principi di buona amministrazione e di funzionalizzazione dell'attività amministrativa all'esclusivo perseguimento del pubblico interesse di cui all'art.97 Cost. Ora, non v'è chi non veda come una siffatta deviazione dalla causa tipica del potere esercitato sia da sola sufficiente a realizzare quel *danno-evento* in cui la giurisprudenza prevalente di questa Corte (*ex multis: Corte Conti, sez. III, 28 settembre 2005, n. 566;*

Corte Conti, sez. I, 10 gennaio 2005, n. 3; Corte Conti, sez. II, 27 maggio 2004, n. 176; Corte Conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10), fino ad oggi, fa consistere il danno all'immagine, a nulla valendo eccepire la mancata dimostrazione del verificarsi di conseguenze ulteriori, appartenenti come tali alla distinta sfera del *danno-conseguenza*. Né vale addurre a difesa l'insussistenza, nella fattispecie *de qua agitur*, di alcun concomitante danno patrimoniale diretto da mancate entrate tributarie, stante l'autonomo apprezzamento del *vulnus* inferto all'immagine dello Stato impositore ex art.23 Cost. Invero, la tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall'art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), trovando origine nei principi affermati dagli art. 3, 23, 53 e 97 cost., espressamente richiamati dall'art.1 del medesimo Statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni.

Non di meno, il *trend* evolutivo della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in materia di "danno all'immagine" della persona giuridica, di recente approdato nella sentenza della Sezione terza civile, 23 febbraio - 4 giugno 2007, n. 12929, impone al Collegio una meditata rilettura della citata giurisprudenza di questa Corte sul punto - alla quale la Procura attrice mostra di rimanere ancorata nel formulare la propria domanda di risarcimento ex art.2043 c.c. - onde verificare se le affermazioni fondamentali di essa siano tuttora sostanzialmente valide, con riferimento al caso in esame, quantunque in un'ottica parzialmente diversa da quella della stessa Procura, alla quale questo Collegio medesimo non è affatto subordinato, in base al noto brocardo "*iura novit curia*". In proposito, tanto l'impostazione attorea, che la relativa difesa del convenuto, pongono al Collegio un problema di interpretazione, perché si fondano (entrambe) su una sistemazione dottrinarie e giurisprudenziale del danno risarcibile a questo titolo, siccome emergente dalle norme disciplinatrici dell'illecito aquiliano, che, circoscrivendo la categoria

normativa del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. nel c.d. "danno morale soggettivo", faceva rifluire in primo luogo ogni diversa specie di danno non patrimoniale nell'ambito dell'art. 2043, trasformandolo in patrimoniale. E, quindi, per assicurare la risarcibilità di lesioni di situazioni giuridiche soggettive di particolare importanza, come quelle direttamente riconducibili ai diritti della persona (tanto fisica che giuridica), specie se traenti fondamento direttamente dalla Costituzione - al di là delle mere conseguenze economiche negative della lesione, non sempre o non necessariamente rinvenibili o verificatesi - la giurisprudenza aveva individuato nel fatto stesso della loro lesione un danno *lato sensu* patrimoniale. Un danno, cioè, correlato ad una nozione di patrimonio del soggetto (sia persona fisica che giuridica) inteso come comprensivo del complesso delle situazioni giuridiche soggettive ad esso riferibili, anche là dove non si trattasse di situazioni suscettibili di una valutazione in senso strettamente economico (è paradigmatica la nota parabola seguita, per la persona fisica, dal c.d. "danno biologico"). Di modo che, in presenza di un fatto lesivo di tali situazioni, essendo sminuito il "patrimonio" latamente inteso del soggetto, gli dovesse essere assicurato un danno, riparatore di tale particolare *deminutio* patrimoniale. Danno che si ravvisava per il fatto stesso della lesione e, quindi, veniva individuato *in re ipsa*, come "danno evento" e non come "danno conseguenza".

Si trattava, com'è noto, di un orientamento che traeva titolo dalla nota pronuncia n.186 del 1984 della Corte Costituzionale (peraltro, successivamente, abbandonato dall'altrettanto nota sentenza n. 372 del 1994 della Consulta) e che, sulla base della qualificazione di siffatta specie di danni come patrimoniali, li riconduceva direttamente nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ. Viceversa, il Collegio può, nell'esercizio dei propri poteri di qualificazione in diritto, individuare come norma violata anche una norma diversa da quella dell'art. 2043 e, ciò, in aderenza al recente punto di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, che può sintetizzarsi come segue: «Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed

in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, o se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto». Il suddetto principio di diritto rende assolutamente prive di pregio le contrarie argomentazioni difensive e, sopra tutto, le stesse non più coerenti con il citato *trend* evolutivo della giurisprudenza di legittimità, che si è attestata su una linea interpretativa che identifica il danno patrimoniale, riconducibile direttamente all'art. 2043 cod. civ., esclusivamente in quello concretatosi in una conseguenza del fatto illecito di tipo economico, facendo rifluire nella nozione di danno non patrimoniale - oltre naturalmente al danno morale in senso soggettivo (di cui la persona giuridica non risente) - quelle fattispecie di danno che la giurisprudenza aveva identificato come danni patrimoniali in senso non economico e particolarmente le fattispecie di danno per lesione in sé di una situazione giuridica riconducibile ai diritti fondamentali della persona (sia fisica che giuridica). In buona sostanza, il *revirement* giurisprudenziale appena citato rileva anzitutto sul piano probatorio, frustrando al riguardo ogni contraria argomentazione difensiva del

convenuto fondata sul rilievo che il P.M. contabile deve essere in grado di dimostrare il verificarsi in concreto delle supposte conseguenze negative di natura patrimoniale (quali, nella fattispecie concreta, eventuali spese sostenute per il ripristino dell'immagine lesa, condotte emulative da parte di altri dipendenti, aumento dei costi di organizzazione necessario a compensare il "rischio tangente" e quant'altro) astrattamente riconducibili alla percezione di dazioni illecite. Non è più tempo per tali discettazioni dopo la svolta giurisprudenziale sopra citata: sino a questo momento, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, con l'avallo delle Sezioni Unite della Cassazione, ha costantemente riconosciuto la risarcibilità del "danno all'immagine" della P.A. causato dal dipendente, esclusivamente sotto il profilo del danno patrimoniale, ravvisandolo - tra l'altro - nella spesa necessaria per il ripristino del bene leso (cfr. da ultimo le sentenze *Cass., Sez. Un., 14990 del 2005 e 14297 del 2007*, nelle quali è stata ribadita, per questo aspetto, la giurisdizione della Corte dei Conti). Senonchè, con riguardo alle persone giuridiche private, con la recente decisione n.12929 del 2007 della terza sezione civile della Cassazione, diviene necessario superare l'idea del "danno all'immagine" come danno patrimoniale, riferibile alla spesa necessaria per il suo ripristino.

E' giocoforza, quindi, in base ad un ragionevole principio di eguale trattamento di casi identici o situazioni similari *ex art.3 Cost.*, assicurare un trattamento uniforme del bene immateriale rappresentato dall'immagine/reputazione della persona giuridica privata e del medesimo bene, di valore persino superiore *ex art.97 Cost.*, riferibile ad un ente pubblico. Il recente approdo giurisprudenziale è stato, peraltro, reso possibile dal seguente principio di diritto: «il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge

consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale».

Questa affermazione, originariamente riferita alla persona fisica, ha portato successivamente la Suprema Corte - nell'evoluzione del summenzionato *trend* che muove da Cass. sez. III, 3 marzo 2000, n. 2367 fino a giungere al recente approdo - ad affermare che «nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 e il danno morale soggettivo va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo».

Da tutto ciò consegue, senza ombra di dubbio, un giudizio di condanna del convenuto al risarcimento del “danno all'immagine”, posto che non è in discussione la percezione della tangente da parte del medesimo.

3. Passando a soppesare il *quantum* del danno inferto all'Amministrazione di appartenenza, di cui il convenuto deve rispondere, il Collegio trae i seguenti corollari, tuttora validi ancor dopo la citata sentenza della terza sezione civile della Cassazione n.12929/2007: anzitutto, la risarcibilità del “danno all'immagine” sussiste sulla base di una valutazione equitativa, anche soltanto presuntiva, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (*C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 14 dicembre 2006, n. 682*); tra i criteri presuntivi posti a fondamento della valutazione equitativa del “danno all'immagine”, ai sensi dell'art. 1226

c.c., spicca sicuramente, nella fattispecie all'esame, l'importo della tangente percepita dal convenuto (*Corte Conti*, sez. III, 28 settembre 2005, n. 566), oltretutto la funzione istituzionale dal medesimo svolta, indipendentemente da alcuna allegazione circa la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica e la risonanza mediatica: a questo riguardo non si può fare a meno di considerare, infatti, la stessa proiezione dell'immagine lesa negli *interna corporis* dell'amministrazione-organo di volta in volta considerato, senza pertanto dover fare necessariamente ricorso al risalto della vicenda sull'opinione pubblica (c.d. *clamor fori*). Esiste, cioè, anche una proiezione interna della personalità dello Stato che, non di meno, viene ad essere incisa da episodi corruttivi, come quello per cui è causa. Di tal che, la prova dell'esistenza del "danno all'immagine" deve ritenersi raggiunta, allorché sia stato provato il verificarsi del fatto dannoso (percezione della tangente), prescindendo dalle ulteriori conseguenze di carattere strettamente patrimoniale subite dall'ente (*Corte Conti*, sez. III, 28 settembre 2005, n. 566); il "danno all'immagine" deve considerarsi autonomamente risarcibile rispetto al "danno patrimoniale diretto" che il medesimo comportamento illecito possa non aver causato all'amministrazione, come nel caso di specie avvenuto (*Corte Conti*, sez. III, 28 settembre 2005, n. 566); nel procedimento di valutazione del "danno all'immagine", la dazione di tangenti acquista il valore di un parametro di riferimento, in quanto l'entità del denaro ricevuto indica la misura dell'alterazione della pubblica funzione; rileva, quindi, di per sé, come indice del costo e della perdita della credibilità dell'azione amministrativa (*C. Conti reg. Toscana*, sez. giurisd., 30 marzo 2005, n. 147); il "danno all'immagine" si traduce nel danno alla funzione pubblica, cioè al corretto e diligente esercizio dei compiti propri di questa; in quanto confliggente con interessi primari che ricevono protezione immediata dall'ordinamento giuridico, esso è risarcibile indipendentemente dal verificarsi di un "danno patrimoniale diretto" inteso come tradizionale "*deminutio patrimonii*" (*C. Conti*

reg. Basilicata , sez. giurisd., 21 marzo 2005, n. 57). E' da evidenziare, inoltre, che la quantificazione del "danno all'immagine", secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis*: SS.RR. sent. N.10/QM del 2003), anche se operata in via equitativa ex art.1226 c.c. , non può non avere tra i criteri di riferimento quello soggettivo - basato sul ruolo rivestito dal convenuto nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza - e quello oggettivo, al primo speculare, fondato sulla risonanza mediatica dell'avvenimento. In proposito, mette conto evidenziare quanto si ricava dalla prefata sentenza del Tribunale di omissis n.452/2001, senza che ciò valga in alcun modo a compensare la preclusione dell'esercizio del potere riduttivo, espressamente richiamato dal comma 1-*bis* dell'art.1 della L. n.20 del 1994, impedito, nella fattispecie, dalla natura dolosa dei reati accertati a carico del convenuto. Dalla lettura di detta sentenza si evince la "grossonalità" del comportamento tenuto dal convenuto nell'episodio concussivo suenarrato, tale da insospettare i rappresentanti della società con i quali egli era venuto in contatto. Ciò è un sicuro indice - e come tale, unitamente al comportamento processuale tenuto dal convenuto, è stato valutato in sede penale - dell'incapacità del convenuto di arrecare un effettivo danno alla persona offesa dal reato e dell'impossibilità di quest'ultima di riporre un serio affidamento sulla minacciata verifica fiscale, tenuto conto della posizione subordinata rivestita dal convenuto medesimo in seno alla Guardia di Finanza.

3.1. Ne consegue che, equitativamente commisurato il "danno all'immagine", nella fattispecie all'esame, a metà dell'importo della tangente - corrispondente in c.t. ad **euro 6.000** - al risarcimento di esso va condannato il convenuto, salva ogni deduzione, in sede esecutiva, di quanto risulti già risarcito con specifica imputazione al fatto dannoso oggetto del presente giudizio. Al suddetto importo, comprensivo di rivalutazione fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, vanno aggiunti gli interessi, nella misura di legge, da quest'ultima data al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura con atto di citazione del 9 novembre 2006, condanna il sunnominato convenuto al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della complessiva somma di **euro seimila**, comprensiva di rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data all'effettivo soddisfo, a detrarre le somme eventualmente dal medesimo già corrisposte per questo titolo di condanna alla suddetta Amministrazione finanziaria.

Liquida le spese del giudizio in euro _____ che pone interamente a carico del medesimo.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 16.11.2007

IL DIRIGENTE